

Assegni per grandi invalidi dell'AI

Stato al 1° gennaio 2018



In breve

L'obiettivo dell'assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente. Questa prestazione serve a coprire le spese degli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono regolarmente ricorrere all'aiuto di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L'importo dell'assegno varia in funzione del grado di invalidità e a seconda che l'assicurato risieda in un istituto o viva al proprio domicilio.

Questo opuscolo informativo informa gli assicurati in merito al diritto all'assegno per grandi invalidi e alla sua entità.

Diritto all'assegno per grandi invalidi

1 Quando si è considerati grandi invalidi?

Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in permanenza dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.) o necessita di una sorveglianza personale.

Sono considerati grandi invalidi anche gli assicurati maggiorenni che vivono al proprio domicilio e necessitano in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nelle attività della vita quotidiana. In altre parole, quando, a causa di un danno alla salute, non sono in grado di:

- vivere in modo indipendente senza l'accompagnamento di terzi
- compiere gli atti ordinari della vita e intrattenere contatti sociali senza l'accompagnamento di terzi o
- non isolarsi in modo duraturo dal mondo esterno

In questi casi, se un assicurato soffre unicamente di un danno alla salute psichica, per essere riconosciuto come grande invalido deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita AI.

Anche le persone che presentano un grave danno agli organi di senso possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi.

2 Chi ha diritto a un assegno per grandi invalidi?

Ha diritto a un assegno per grandi invalidi chi:

- è assicurato e domiciliato in Svizzera
- è affetto da una grande invalidità di grado elevato, medio o lieve
- non ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare

3 Quando inizia e quando finisce il diritto all'assegno per grandi invalidi?

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce al più presto dopo un termine d'attesa di un anno e si estingue quando l'assicurato non adempie più le condizioni, percepisce una rendita AVS (pensionamento anticipato od ordinario) oppure muore.

4 Da quando è versato l'assegno per grandi invalidi?

Se l'assicurato si annuncia oltre un anno dopo la nascita del diritto, l'assegno per grandi invalidi è versato retroattivamente al massimo per i dodici mesi precedenti l'inoltro della richiesta.

5 A quanto ammonta l'assegno per grandi invalidi?

L'importo mensile dell'assegno per grandi invalidi varia a seconda che l'assicurato risieda in un istituto (per più di 15 giorni al mese) o viva al proprio domicilio.

Grande invalidità	in un istituto franchi al mese	al proprio domicilio franchi al mese
di grado lieve	118	470
di grado medio	294	1 175
di grado elevato	470	1 880

L'assegno per grandi invalidi non dipende né dal reddito né dalla sostanza dell'assicurato.

In caso di pensionamento anticipato od ordinario l'assicurato riceverà un assegno per grandi invalidi per lo meno uguale a quello dell'AI (garanzia dei diritti acquisiti).

6 Quando è sospeso l'assegno per grandi invalidi?

L'assegno per grandi invalidi è sospeso per ogni mese civile intero che l'assicurato trascorre in uno stabilimento di cura o se, per partecipare a un provvedimento di integrazione, egli soggiorna per più di 24 giorni in un istituto.

Assicurati minorenni

7 Chi ha diritto a un assegno per grandi invalidi?

Possono percepire un assegno per grandi invalidi anche gli assicurati minorenni che vivono al proprio domicilio. Nel primo anno di vita, il diritto a questo assegno nasce quando si constata che la grande invalidità durerà verosimilmente più di dodici mesi. Tuttavia, l'assegno non è versato per i giorni in cui l'assicurato minorenne risiede in un istituto, in un'istituzione per partecipare a provvedimenti di integrazione o in uno stabilimento di cura. L'importo dell'assegno per grandi invalidi è calcolato per giorno e ammonta a:

Grande invalidità	franchi al giorno	franchi al mese
di grado lieve	15.70	470.00
di grado medio	39.20	1 175.00
di grado elevato	62.70	1 880.00

8 Chi ha diritto a un supplemento per cure intensive?

I minorenni grandi invalidi che necessitano di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno, hanno diritto a determinate condizioni a un supplemento per cure intensive.

Il supplemento per cure intensive versato per minorenni è stabilito in base alle ore di assistenza di cui essi necessitano rispetto ai loro coetanei non invalidi, è corrisposto per ogni giorno trascorso al proprio domicilio ed ammonta a:

Assistenza	Supplemento per cure intensive	
	franchi al giorno	franchi al mese
almeno 4 ore	31.30	940.00
almeno 6 ore	54.80	1 645.00
almeno 8 ore	78.30	2 350.00

Gli importi mensili sono applicati se il minorenne resta a casa tutto il mese e non trascorre la notte in un istituto.

Contributo per l'assistenza

9 Quando può essere chiesto un contributo per l'assistenza?

I beneficiari di un assegno per grandi invalidi che vivono o desiderano vivere al proprio domicilio possono chiedere un contributo per l'assistenza.

Per maggiori informazioni si prega di consultare l'opuscolo 4.14 – *Contributo per l'assistenza dell'AI*.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. Un elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione dicembre 2017. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.13/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

4.13-18/01-I